



COMUNE DI MALNATE

Provincia di Varese

AREA AFFARI GENERALI

UFFICIO SISTEMA INFORMATICO

DETERMINAZIONE

Determ. n. 323 del 22/06/2022

Oggetto: MANUTENZIONE E ASSISTENZA TRIENNALE DEL SOFTWARE DI RILEVAZIONE PRESENZE DEL PERSONALE COMUNALE. AFFIDAMENTO..

IL RESPONSABILE DELL'AREA

RICHIAMATI:

- il Decreto Sindacale n. 5 in data 03/03/2022 di nomina del Responsabile dell'Area Affari Generali ai sensi dell'art. 50 del D. Lgs. 267/2000;
- la deliberazione di Giunta Comunale 50 del 15.04.2022, esecutiva, di approvazione del PEG per l'anno 2022;

ATTESO:

- che con determina n. 787 del 2021 "Upgrade software rilevazione presenze, formazione e licenze di referenziazione. Affidamento" è stato acquisito il nuovo sistema di rilevazione delle presenze dei dipendenti del Comune dalla società Softer Group srl, via Monti Lepini 1 20137 Milano (MI);
- che è necessario provvedere all'affidamento della manutenzione annuale per il triennio 2022, 2023, 2024 che prevede:
 - il rilascio degli aggiornamenti di release
 - l'assistenza telefonica per l'uso del programma
 - certificazione del software

- che, per le prestazioni sopra indicate, l'importo stimato per il triennio 2022, 2023 e 2024 ammonta ad € 9.000,00 oltre IVA, con fatturazione annuale pari ad € 3.000,00 oltre IVA;
- che, considerata la tipologia delle prestazioni, non sussistono rischi di interferenza e non ricorre, pertanto, l'obbligo di redazione del DUVRI;
- che è stato predisposto, e allegato al presente atto, il foglio condizioni regolante l'espletamento del servizio;
- che, in relazione al rispetto dei criteri minimi ambientali di cui all'art. 34 del D. Lgs. 50/2016 e successive modificazioni, non sono stati adottati Decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare relativi all'oggetto del servizio;
- che, in relazione alla presente procedura, non sussistono ipotesi di conflitto di interesse, conformemente a quanto disposto dall'art. 42 del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e successive modificazioni;

RITENUTO che il servizio viene affidato/a mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara, ai sensi dell'art. 63 comma 2 lett. b) n. 2 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e successive modificazioni, in quanto la concorrenza è assente per motivi tecnici;

CONSIDERATO:

- che il Comune di Malnate pur non essendo capoluogo di provincia, fermi restando gli obblighi di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, può procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di lavori, servizi e forniture in virtù della sospensione, fino al 30 giugno 2023, dell'art. 37 comma 4 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e successive modificazioni, introdotta dall'art. 1, comma 1 lett. a) del D. L. 18 aprile 2019 n. 32 convertito in Legge 14 giugno 2019 n. 55, come modificato dall'art. 8, comma 7, del D.L. 16 luglio 2020, n. 76, convertito in Legge 11 settembre 2020 n. 120, e da ultimo dall'art. 52 comma 1 lett. a) del D. L. 31 maggio 2021 n. 77 convertito con modificazioni in Legge 29 luglio 2021 n. 108;
- che, ai sensi dell'art. 216 comma 10 del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e successive modificazioni, fino all'entrata in vigore del sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti di cui all'art. 38 del citato decreto legislativo, i requisiti di qualificazione sono soddisfatti mediante l'iscrizione all'anagrafe di cui all'art. 33-ter del D.L. 18 ottobre 2012 n. 179, convertito con modificazioni, dalla Legge 17 dicembre 2012, n.221;
- che, ai sensi dell'art. 1, comma 512, della Legge 28.12.2015 n. 208, è fatto obbligo agli Enti pubblici di ricorrere ai mercati elettronici per l'acquisizione di beni e servizi informatici e di connettività;

DATO ATTO:

- che, ai sensi dell'art. 26, comma 3 della Legge 488/1999, è stata verificata l'assenza di convenzioni e accordi quadro attivati dalla Consip S.p.A. e di convenzioni attivate da ARIA di Regione Lombardia per il servizio in argomento;
- che, ai sensi dell'art. 9 del D.L. 66/2014, convertito nella Legge 89/2014, è stata verificata, per la tipologia del servizio oggetto del presente affidamento, l'assenza di prezzi di riferimento e di parametri prezzo-qualità;
- che la prestazione oggetto del presente affidamento non rientra nelle particolari categorie merceologiche individuate ai sensi dell'art. 1, commi 7 e 9, del DL 95/2012 convertito dalla Legge 135/2012;
- che il servizio da acquisire essendo di importo inferiore ad € 40.000, ai sensi dell'art. 21 comma 6 del D. Lgs. 50/2016 e successive modificazioni, non è stato inserito nel programma biennale degli acquisti di beni e servizi;

DATO ATTO:

- che per l'acquisizione del servizio è stata attivata sul Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione apposita procedura "Procedura negoziata senza pubblicazione del bando, con un solo operatore economico (art. 63 del D.Lgs. 50/2016)" n. 2137198 con l'operatore economico Softer Group srl, via Monti Lepini 1 20137 Milano (MI);
- che la Softer Group srl ha presentato la propria offerta, allegata al presente atto, per complessivi € 9.000,00 oltre IVA con fatturazione annuale pari ad € 3.000,00 oltre IVA;

ATTESO che, conformemente a quanto indicato dalle Linee Guida n. 4 dell'Anac sopra richiamate, è stata acquisita la documentazione attestante il possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 80 del D. Lgs. 50/2016 e successive modificazioni dichiarati dall'affidatario del servizio;

RITENUTO di affidare alla ditta Softer Group srl, via Monti Lepini 1 20137 Milano (MI), per il triennio 2022, 2023 e 2024, il Servizio di manutenzione e assistenza software di rilevazione delle presenze dei dipendenti del Comune comprendente:

- il rilascio degli aggiornamenti di release
- l'assistenza telefonica per l'uso del programma
- certificazione del software

per un importo di € 9.000,00 oltre IVA, con fatturazione annuale pari ad € 3.000,00 oltre IVA;

DATO ATTO che il responsabile del procedimento per il presente affidamento è il sottoscritto responsabile dell'Area Affari Generali e che è stato acquisito il seguente codice CIG ZA63659A03 rilasciato dall'Anac;

RITENUTO che l'istruttoria preordinata all'emanazione del presente atto consente di attestare la sua regolarità e correttezza, ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis, comma 1, del D. Lgs. 267/2000;

VISTO l'art. 191 del D.L.vo n. 267/2000;

CONSIDERATO, ai sensi dell'art. 192 del D. Lgs. 267/2000, che:

- l'oggetto del contratto è l'affidamento, per il triennio 2022, 2023 e 2024, del Servizio di assistenza e manutenzione del software di rilevazione delle presenze dei dipendenti del Comune comprendente:
 - il rilascio degli aggiornamenti di release
 - l'assistenza telefonica per l'uso del programma
 - certificazione del software
- la scelta del contraente avviene ai sensi dell'art. 63 comma 2 lett. b) n. 2 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e successive modificazioni
- il contratto sarà perfezionato mediante upload sul sito MEPA della scrittura privata, generata automaticamente dalla piattaforma del Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione, firmata digitalmente;

VISTO il bilancio di previsione 2022, 2023 e 2024;

DETERMINA

1) AFFIDARE, per le motivazioni esposte nella parte narrativa del presente atto, per il triennio 2022, 2023 e 2024, alla ditta Softer Group srl, via Monti Lepini 1 20137 Milano (MI), il Servizio di assistenza e manutenzione del software di rilevazione presenze dei dipendenti del Comune che comprende:

- il rilascio degli aggiornamenti di release
- l'assistenza telefonica per l'uso del programma
- certificazione del software

per un importo di € 9.000,00 oltre IVA, con fatturazione annuale pari ad € 3.000,00 oltre IVA.

2) APPROVARE il foglio condizioni, allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale, regolante l'esecuzione del Servizio.

3) ATTESTARE la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000.

4) IMPEGNARE la spesa di € 9.000,00 oltre IVA con fatturazione annuale pari ad € 3.000,00 oltre IVA agli appositi capitoli del bilancio di previsione come indicato nella scheda contabile allegata.

Avverso alla presente determinazione è ammesso il ricorso al TAR di competenza entro 60 gg. o entro 120 gg. al Presidente della Repubblica. E' ammesso il ricorso al TAR di competenza entro 30 gg. se trattasi di appalto di lavori, servizi o forniture.

**Sottoscritta dal Responsabile d' Area
(CAFASSO ANTONIO)
con firma digitale**